Relazione tecnico finanziaria

sulle proposte di legge n. 115/2017 "Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia (FM), da sensibilità chimica multipla (MCS) e da encefalomielite mialgica (ME/CFS) - n. 122/2017 "Riconoscimento della fibromialgia come malattia" - n. 134/2017 "Riconoscimento della fibromialgia e della sensibilità chimica multipla come patologie", nel Testo unificato "Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilita' chimica multipla", approvato dalla IV Commissione assembleare.

(art. 3 ter, l.r. n. 3/2015 e art. 84, comma 3 R.I.)

Art. 1 (Finalità)

L'articolo descrive le finalità della proposta di legge senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Rilevazione statistica e registro regionale dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla)

L'articolo prevede la definizione, da parte della Giunta regionale, di linee guida e l'istituzione del registro dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla.

L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto la Giunta regionale può provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3 (Ricerca scientifica e campagna informativa)

L'articolo prevede, da parte delle Giunta regionale, la promozione di progetti sperimentali e di ricerca, d'intesa con specifici soggetti, e una capillare campagna informativa attraverso l'ASUR, tramite materiale informativo.

L'articolo non comporta nuovi oneri in quanto la Giunta regionale e gli enti interessati possono provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

(Disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla)

L'articolo prevede al comma 1 l'individuazione della sede nella quale è istituito un centro di riferimento regionale per il coordinamento del sistema integrato di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie previste nella proposta di legge.

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto l'ente interessato può provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I commi 2 e 3 contengono disposizioni a carattere ordinamentale, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5 (Invarianza finanziaria)

L'articolo dispone l'invarianza finanziaria della legge.

Art. 5 bis (Clausola valutativa)

L'articolo dispone la clausola valutativa senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5 ter (Disposizioni transitorie)

L'articolo contiene disposizione a carattere ordinamentale, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.